

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 34 Del 29-12-20

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI (TASSA RIFIUTI) 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seguito a Convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti consiglieri:

=====

LEONI FRANCESCO	P	DI FABIO GIOVANNI	P
IANNI GUIDO	P	VALENTINI MARIA ADELE	P
ALFONSI LUIGINO	P	SCIPIONI ANTONIO	P
CIVITA DANILO	P	BRUNI CECILIA	P
RIPANI VALENTINA	P	CAPRIOTTI LUCA	P
BASTIANI PIETRO	P		

=====

Assegnati n. 11

Presenti n. 11

In carica n. 11

Assenti n. 0

La seduta è Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO. Costata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Il Sindaco rende noto che l'Autorità d'Ambito 5 ha validato in nuovo Piano Economico Finanziario dei rifiuti anno 2020, predisposto secondo le direttive dell'ARERA. Il piano finanziario conferma nei valori il precedente approvato dal Consiglio Comunale lo scorso mese di agosto in concomitanza con approvazione del bilancio di previsione 2020, predisposto sulla base del piano finanziario dell'anno precedente, con la significativa conseguenza, che non vi sono conguagli TARI a carico dei contribuenti nel ruolo 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'articolo 1, comma 654 della normativa prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481), e già esercitati negli altri settori di competenza;
- fra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, avente ad oggetto: *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, che approva il *“Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR);

RILEVATO che la delibera dell'ARERA, ed i suoi allegati, definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

RILEVATO che la deliberazione ARERA, in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all'articolo 6, che sulla base della normativa vigente il gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, di:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso articolo 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, e viene compiuta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- secondo la normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai

sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

RILEVATO che l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, per il Comune di Roccafluvione, è l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, per il quale “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

VISTO il decreto del ministero dell'interno del 30 settembre 2020, il quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali al 31 ottobre 2020;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, modificato dall'articolo 1, comma 27, lett. b) della legge 208/2015, per il quale: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

RILEVATO, come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, che il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

VISTE le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019”, pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

ATTESO che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

RICHIAMATO l'articolo 16 del citato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019), il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con deliberazione n. 8 del 21.12.2020, da cui risulta il costo complessivo annuo di € 228.689,00;

RAVVISATA la necessità di approvare il suddetto piano, quale necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che sulla base del suddetto PEF, risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2020 è **di € 228.689,00**;

VISTO l'articolo 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.

VISTA la deliberazione del C.C. n. 15 del 07/08/2020, con cui sono state confermate per il 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

RILEVATO che il differenziale fra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, **non determina conguagli a carico dei contribuenti**;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 – comma 1 – lettera b), del d.lgs. 267/2000.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio proponente sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, del d.lgs. n. 267/2000;

CON il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. presidente:
Consiglieri assegnati 11;
Consiglieri presenti 11;

Consiglieri votanti 8

Voti favorevoli 8

Astenuti 3 (*Consiglieri Antonio Scipioni, Bruni Cecilia e Luca Capriotti*);

Contrari: nessuno;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 e relativi allegati (Allegato A), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) DI DARE ATTO che il PEF è stato predisposto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif.

3) DI DARE ATTO che dal raffronto dei costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2020 in via provvisoria, **non si prevedono conguagli a carico dei contribuenti.**

4) DI CONFERMARE pertanto le tariffe determinata con atto C.C. 15 DEL 07/08/2020, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020.2022, alla luce dell'invarianza della spesa.

5) DI APPROVARE, con la stessa votazione riportata in premessa, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il Presidente
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Li 19-01-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====
INVIO AL CO.RE.CO.

[] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo Prot.n.Approvata.

=====
ESITO DEL CONTROLLO

GIUNTA REGIONALE MARCHE

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona
Prot.n. seduta del *****
Provvedimento:
Note: *****

Esecutiva li 29-12-020